REGOLAMENTO (CEE) N. 676/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1972

che stabilisce una condizione particolare di pagamento della restituzione all'esportazione di burro verso destinazioni diverse dalla zona E

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro ammontare [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2732/71 [4], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1967, che reca modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 325/71 [6], prevede la possibilità di stabilire in taluni casi, tenuto conto del tasso della restituzione in rapporto a quello del prelievo, delle caratteristiche dei prodotti esportati e dei mercati di esportazione, la presentazione obbligatoria della prova che il prodotto in causa è stato importato in un paese terzo, come condizione supplementare per il pagamento della restituzione ;

considerando che il mercato britannico del burro è caratterizzato da un livello di prezzo più elevato in confronto al mercato di questo prodotto negli altri paesi terzi ; che, per tener conto di questo fatto, le restituzioni all'esportazione di burro della Comunità verso la zona E sono fissate ad un tasso meno elevato di quelle previste per le esportazioni verso le altre destinazioni ; che in conseguenza è precisato, al momento della fissazione della restituzione per il burro destinato all'esportazione verso le destinazioni diverse dalla zona E, che questa restituzione si applica soltanto a un prodotto destinato ad essere immesso al consumo in una delle altre destinazioni ; che è quindi necessario, per quanto riguarda le modalità di pagamento della restituzione, di subordinare, nel caso suddetto, tale pagamento alla prova dello scarico e della immissione al consumo del prodotto in questione ;

considerando che, per l'applicazione di queste norme, è necessario abolire il regolamento (CEE) n. 1368/69 della Commissione, del 17 luglio 1969, che reca disposizioni particolari concernenti il tasso più basso della restituzione applicabile all'esportazione di burro verso i paesi terzi [7], poiché, secondo questo regolamento, la restituzione fissata per il burro esportato verso la zona E non sarebbe presa in considerazione per la determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1041/67/CEE ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1005/71 della Commissione, del 14 maggio 1971, che stabilisce una condizione particolare di pagamento della restituzione all'esportazione del burro verso la zona E [8], ha perso il suo scopo nell'attuale situazione di mercato e può essere quindi abrogato ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel caso in cui, al momento della fissazione delle restituzioni, venga fissata una restituzione all'esportazione di burro verso una destinazione diversa dalla zona E ad un livello superiore a quello previsto per il burro esportato verso la zona E, la restituzione applicabile a quest'altra destinazione è pagata soltanto quando, senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1041/67/CEE, è stata fornita la prova che il burro è stato scaricato ed immesso al consumo in una destinazione diversa dalla zona E.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.
(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 21.
(5) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.
(6) GU n. L 38 del 16. 2. 1971, pag. 16.
(7) GU n. L 177 del 18. 7. 1969, pag. 4.
(8) GU n. L 109 del 15. 5. 1971, pag. 20.

2. La prova è fornita :

a) per quanto riguarda lo scarico, con la presentazione di un documento rilasciato, nel paese di destinazione, dalle autorità o organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE,

b) per quanto riguarda l'immissione al consumo, con la presentazione di un documento doganale compilato nel paese di destinazione, o di una sua copia ; tuttavia, nel caso in cui, per una esportazione verso un paese a commercio di Stato, tale documento o una copia non possono essere forniti, i servizi nazionali competenti possono ammettere, a titolo di prova, ogni altro documento adeguato.

Articolo 2

I regolamenti (CEE) nn. 1368/69 e 1005/71 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT